Titolo

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera – regime sanzionatorio – diversificazione - ratio

Descrizione

L'art. 33 del CGS diversifica le condotte illecite (mancato pagamento di un*solo* bimestre, mancato pagamento di un bimestre e di *quelli* precedenti, mancato pagamento di un bimestre e di *uno* precedente), prevedendo per le singole fattispecie un particolare regime sanzionatorio, che varia dalla misura minima di due punti di penalizzazione a quella massima dell'esclusione dal campionato. La norma distingue l'omesso pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riferiti ad un solo bimestre, dall'omissione che interessi invece plurime mensilità, consentendo al giudice di adeguare la misura della penalizzazione alla quantità dei versamenti omessi. La sanzione è pertanto ragionevolmente rapportata – nella sistematica del Codice – nella misura di 1 (un) punto per ogni mese e per ognuno dei singoli mancati versamenti (CFA, SS.UU. n. 108/2023/2024; CFA, SS.UU. n. 108/2022/2023). Sotto il profilo sistematico ciò vale a configurare l'autonomia delle violazioni con il connesso regime sanzionatorio diretto a realizzare, per la società resasi responsabile di quelle violazioni, lo scopo proprio retributivo della pena e anche un conseguente effetto di deterrenza; allo stesso tempo si concreta l'esigenza di garantire alle altre società, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, ripristinando la *par condicio* nelle competizioni agonistiche (CFA, SS.UU., n. 47/2021-2022).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 132/CFA/2023-2024/C

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 33, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0132 CFA del 17 giugno 2024 (Procura federale/U.S. Alessandria calcio1912 S.r.l.)